

Tra le principali novità introdotte dal DDL Verducci vi è l'abrogazione dell'assegno di ricerca quale strumento principale di pre-ruolo, l'eliminazione della figura del Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A e la trasformazione di quella di tipo B in un'unica modalità di accesso al pre-ruolo in tenure track. Dal DDL in esame emerge quindi l'intento di superare la logica di straordinarietà ed emergenza dalla quale è stato guidato il reclutamento universitario negli ultimi anni: nell'ultimo decennio le assunzioni sono state condotte soprattutto tramite i piani straordinari per RTDb che - anche al netto dell'insufficienza numerica rispetto ai pensionamenti - rendono inevitabilmente più complessa la programmazione per il sistema universitario rispetto ad un più auspicabile sistema di reclutamento ordinato e ciclico.

All'articolo 6 è disciplinata l'istituzione del contratto unico dei ricercatori a tempo determinato, il quale si articola in due fasi: una prima di tre anni, destinata principalmente all'attività di ricerca (detta "Junior") e una seconda, successiva a una valutazione individuale superata con esito positivo, di due anni, con ridefinizione delle attività e incremento dell'impegno nella didattica e servizio agli studenti (detta "Senior").

In merito alle proposte sul dottorato, le previsioni contenute negli articoli 2 e 3 del DDL puntano all'innalzamento dell'importo minimo delle borse di dottorato al minimale contributivo INPS e l'abolizione totale del contributo per l'accesso ai corsi di dottorato. Per quanto attiene alla prima delle due previsioni, va notato che sarebbe anche importante specificare nel DDL che l'adeguamento deve avvenire in modo automatico ogni anno, cosa non precisata nell'attuale testo. Il DDL, inoltre, viene incontro alle istanze dell'ADI sul riconoscimento del valore del dottorato, quando prevede al comma 4 dell'articolo 4 che nelle procedure di reclutamento del personale delle PA, il punteggio attribuito al titolo non possa essere inferiore a quello proporzionale ai crediti formativi universitari (CFU) ad esso riconosciuti rispetto a quelli riconosciuti agli altri titoli eventualmente rilevanti ai fini del concorso.

Gli articoli 7, 8 e 9 delineano la fase transitoria tra il sistema attualmente in vigore e quello prospettato nella riforma: RTDa abilitati ASN e studiosi abilitati ASN che hanno svolto almeno tre anni di assegno di ricerca accedrebbero ai bandi per essere integrati come RTD Senior. Gli studiosi non abilitati ASN ma che hanno svolto almeno tre anni di assegno di ricerca accedrebbero ai bandi per RTD Junior. (F: Red.ne Roars 20-09-19)